

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1860

-19-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione di una lettera del senatore Billet — Atti diversi — Presentazione di vari progetti di legge di maggiori e nuove spese; di unificazione legislativa; sull'avanzamento dell'armata, ed altri — Comunicazione per parte del ministro di grazia e giustizia di una sua relazione sui lavori della Commissione incaricata della revisione del Codice civile, non che del libro primo della medesima — Adozione della proposta fatta dal predetto ministro di grazia e giustizia per la nomina di una Commissione per l'esame del Codice civile, che si stabilisce doversi comporre di quindici membri, lasciandone la scelta al presidente — Discussione del progetto di legge per la creazione di una Commissione temporanea presso il Consiglio di Stato — Osservazioni del senatore Casati — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 1 e 2 e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio dell'interno del 1860 per sussidi agli emigrati politici — Dichiarazione del ministro dell'interno sulla modificazione proposta dall'ufficio centrale — Risposta del senatore Farina relatore — Adozione della prima parte dell'articolo 1 — Rigetto della modificazione proposta dall'ufficio centrale al primo alinea di detto articolo — Approvazione del primo alinea ministeriale e dell'articolo 2, non che dell'intero progetto — Interpellanza del senatore Sauli sopra una perquisizione fatta al senatore Di Collobiano — Risposta del ministro dell'interno — Istanza al riguardo del senatore Lauzi — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1860 della marina per la riforma del materiale da guerra; 2° per approvazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti; 3° per maggiori spese sul bilancio 1860 dell'interno per il servizio del vaccino, colla modificazione proposta al medesimo dall'ufficio centrale ed accettata dal ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, non che i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici.)

ATTI DIVERSI.

CIRIACIO, segretario, legge il processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

2948. Il Consiglio comunale di Tempio porge al Senato motivata domanda perchè venga con una speciale legge provvisto alla costruzione di una strada nazionale, che da Sassari traversando l'Anglona, e passando per Tempio, metta capo al comune di Terranova, dichiarando la petizione d'urgenza.

PRESIDENTE. Darò conoscenza al Senato di una lettera diretta alla Presidenza dal senatore Billet, in data 18 corrente, così concepita:

« Je regrettais depuis quelques années que mon âge avancé et le mauvais état de ma santé ne me permit-
sent pas d'aller prendre part aux travaux du Sénat; je m'en trouve empêché aujourd'hui par un obstacle d'une nature beaucoup plus grave, l'annexion de la Savoie à

la France. Je laisse au Sénat des hommes honorables dont je conserverai fidèlement le souvenir. En égard à ces circonstances, il ne vous sera pas difficile, monsieur le marquis, de faire agréer mes excuses.

« Permettez moi d'y ajouter l'assurance des sentiments particuliers et très-distingués avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc. »

Interpretando l'intenzione del Senato esprimerò al vescovo di Ciampelli, monsignor Billet, il vivo rammarico che esso prova di non vedere più seduto in questa Assemblea il venerando e venerato nostro collega.

La Presidenza ha pure ricevuto una lettera del senatore Malvezzi, così concepita:

« Chiamato a Bologna per affari urgenti riguardanti il servizio della guardia nazionale di quella città che ho l'onore di comandare, mi è d'uopo pregarla a volermi ottenere dal Senato un congedo di 20 giorni.

« Ho l'onore in questa circostanza di rassegnarle i sentimenti della mia distinta considerazione, e devoto ossequio coi quali mi dichiaro di lei, ecc. »

Chi accorda il chiesto congedo sorga.

(Il Senato approva.)

Il signor Giovanni Battista Ercolani fa omaggio al Senato di alcune copie d'un suo libro: *Considerazioni intorno alle scuole veterinarie.*

**PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE
DI MAGGIORI E NUOVE SPESE.**

VEZZI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze.

VEZZI, ministro delle finanze. Ho l'onore di rassegnare a questa Camera quattro schemi di legge, approvati già dalla Camera elettiva.

Il primo per stanziare una nuova spesa per l'istituzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 171.)

Il secondo per maggiori spese relative ad un debito vitalizio da accertarsi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 161.)

Il terzo per maggiori spese sul bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1859 relativamente al servizio telegrafico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 180.)

Il quarto per spesa straordinaria sul bilancio 1860 dei lavori pubblici per riparazioni all'arginatura del Po presso Cizzolo nel comune di Viadana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 161.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione dei quattro progetti di legge testè accennati, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici per il loro esame.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

PROGETTI DI LEGGE: 1° PROMULGAZIONE IN TOSCANA DELLA LEGGE SULLA STAMPA 26 MARZO 1848; 2° PROROGA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE DELLE ENFITEUSI; 3° PROROGA DEI TERMINI AI PROCURATORI PER PRESENTARE LA CAUZIONE.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati.

Il 1° ha per oggetto la promulgazione nelle provincie della Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e di altre leggi correlative. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 111.)

Il 2° è inteso a prorogare i termini prescritti per la iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 105.)

Il 3° è inteso a prorogare il termine fissato ai procuratori dalla legge 17 aprile 1859 per presentare la cauzione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 115.)

Tutti e tre questi progetti di legge sono quali più e quali meno urgenti; il primo per opportunità, il secondo per ragione di tempo, avvegnachè scadrebbero i termini portati dalla legge col 13 luglio prossimo; il terzo poi è tanto più urgente in quanto che il termine,

che si vuole prorogare, scadrebbe col 30 del corrente mese; quindi io pregherei il Senato di volersene occupare il più sollecitamente possibile, e dichiararne l'urgenza, principalmente riguardo a quest'ultimo.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi progetti, e interrogherò il Senato, sull'istanza che gli è fatta dal ministro, perchè siano dichiarati d'urgenza.

Siccome saranno immediatamente mandati alle stampe, se il Senato crede, potrebbe radunarsi negli uffici sabato e procedere al loro esame, assieme agli altri progetti di legge già presentati.

(È approvato.)

La parola spetta al presidente del Consiglio.

PROGETTI DI LEGGE: 1° AVANZAMENTO DELL'ARMATA DI MARE; 2° LEVA SUPPLETIVA DI MILLE MARINAI.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, relativo il primo ad alcune modificazioni alla legge sull'avanzamento nell'armata di mare (Vedi vol. *Documenti*, pag. 157); il secondo per l'autorizzazione della leva suppletiva di mille iscritti marittimi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 145.)

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffici.

FARINI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dell'interno.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN TOSCANA.

FARINI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'istituzione nella Toscana delle guardie di pubblica sicurezza colle norme stesse che le governano nelle altre provincie dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 143.)

E qui io pure mi raccomanderei alla cortesia del Senato perchè volesse dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, in quanto che se dal Senato viene preso in considerazione ed approvato, dovrebbe poi essere sottoposto all'approvazione della Camera dei deputati.

La materia è abbastanza grave, sebbene il progetto di legge non sia di molto momento; ed io spero che il Senato vorrà aderire a tale mia preghiera.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto; e se il Senato crede potrà essere esaminato negli uffici, sabato, unitamente a quelli testè presentati dall'onorevole guardasigilli. (*Segni di adesione*)

La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

**PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE
DI DUE NUOVI FARI IN SARDEGNA.**

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare, di concerto col ministro delle finanze, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per l'erezione di due fari sulla costa occidentale dell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 128.)

PRESIDENTE. Do parimente atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge il quale verrà stampato e distribuito.

La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**REVISIONE DEL CODICE CIVILE ALBERTINO.
MOZIONE PER LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE.**

CASINIS, ministro di grazia e giustizia. Signori, in dicembre ultimo scorso l'onorevole mio antecessore nominava una Commissione coll'incarico di rivedere il nostro Codice civile, e di proporre intorno ad esso quelle modificazioni che erano richieste dai progressi della scienza e dalle condizioni del nuovo regno.

Giunto io al Ministero, precorrendo un evento che Dio volle compiuto, l'annessione, cioè, dell'Emilia e della Toscana, apersi pratiche presso quei Governi acciò che venissero per essi designati giureconsulti di quelle provincie, i quali sarebbero stati indi da me chiamati a fare parte della Commissione medesima. Essi cortesemente vi acconsentirono, e la Commissione anzidetta fu per tal modo accresciuta di nuovi giureconsulti altresì dell'Emilia e della Toscana.

Il 1° marzo io insediava la Commissione medesima, e le indicava quali fossero in proposito le intenzioni del Governo del Re: la revisione del Codice Albertino secondo le norme summentovate, e così un progetto da sottoporsi alle deliberazioni del Parlamento.

La Commissione imprese tostantemente il lavoro, e vi si adoperò con tale studio e diligenza i quali si dovevano attendere da uomini sì benemeriti e sì insigni. Il lavoro è a tal punto che già ne è stampato il primo libro, ed ho diffatti l'onore di sottoporlo al vostro sguardo; il secondo e terzo libro già essi pure in corso di stampa vi saranno fra pochi giorni distribuiti: prima che trascorra un mese, ne sarà distribuito il rimanente.

Nella tornata del 19 di questo mese io presentava alla Camera dei deputati una mia relazione sui lavori dell'accennata Commissione, la stessa che ho l'onore di presentare oggi a voi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 486.)

In essa io espongo in breve l'indole del lavoro, le più essenziali risoluzioni della Commissione sui principii da essa chiamati ad esame e discussi: più particolarmente poi quelli sopra i quali furono maggiori le innovazioni e le modificazioni. Tali sullo stato civile, sul matrimonio, sulla patria potestà, sulla tutela, sulla forma dei testamenti, sulle successioni, sulle ipoteche.

Io non presentava il progetto stesso del Codice, come non lo presento oggidì; imperocchè osterebbero le disposizioni dello Statuto e gli analoghi regolamenti a che io potessi contemporaneamente in tal caso chiamare le deliberazioni dei due rami del Parlamento.

Offersi invece la comunicazione officiosa del progetto e chiesi la nomina di apposita Commissione, la quale ne lo prendesse ad esame; la Camera dei deputati accolse benignamente la mia proposta e deliberò la nomina di una Commissione di 27 membri, che sarebbero designati dal di lei presidente. La stessa preghiera oggi io inoltro presso di voi.

Darò frattanto al progetto tutta la massima pubblicità, segnatamente lo comunicherò alla magistratura perchè essa pure trametta i preziosi suoi lumi. Così l'una come l'altra Commissione nell'intervallo tra l'una e l'altra Sessione del Parlamento faranno i loro studi sul progetto loro comunicato, e potranno per tal guisa essere in grado di esporre il loro avviso all'aprirsi della nuova Sessione; studi tanto più efficaci in quanto che sussidiati dalle officiose comunicazioni che potranno istituirsi tra esse, e dalle opinioni che verranno, in dipendenza della pubblicità anzidetta, manifestate.

Così io potrò nella nuova Sessione presentare ufficialmente il progetto, e, mercè gli studi preventivi fatti dalle Commissioni predette, potrà ben presto il nuovo Codice essere deliberato così dall'uno come dall'altro dei due rami del Parlamento.

Vi prego pertanto, o signori, di accogliere la mia proposta e di nominare la Commissione predisposta.

PRESIDENTE. Il Senato avendo udita la proposta e le considerazioni fatte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, io non ho che a mettere ai voti questa proposta, lasciando poi al Senato lo stabilire il numero dei membri componenti la Commissione, e il modo con cui procedere alla loro elezione.

Intanto metto ai voti la nomina di questa Commissione in massima. Chi intende si debba addivenire alla nomina di una Commissione, secondo la proposta dell'onorevole guardasigilli, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora dev-si stabilire il numero dei membri di questa Commissione.

Negli anni passati il Senato aveva in simili casi creduto sufficiente il numero di nove, ora forse sarebbe preferibile quello di dodici o quindici.

Varie voci. Quindici!

PRESIDENTE. Dunque propongo il numero di 15.

Chi è di questo avviso sorga.

(È approvato.)

Mi resta a suggerire il modo di elezione: questo, secondo il solito praticato in simili casi, è quello di cui si fa cenno al paragrafo primo dell'articolo 25 del nostro regolamento.

« Per elezione a squittinio di lista, e maggioranza relativa, da operarsi nei singoli uffizi, senza limite nella scelta dei membri; nel qual caso, ogni uffizio procederà allo spoglio dei propri voti, e ne trasmetterà il risultato

al primo ufficio, per cura del quale sarà fatto lo spoglio generale. »

Voci. La scelta si faccia dal presidente!

PRESIDENTE. Ringrazio il Senato della fiducia che mi vuol dare; ma se volesse attenersi ai suoi precedenti sarebbe meglio.

Voci. Il presidente! il presidente!

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la proposta fatta da alcuno dei miei colleghi, che sia affidata al presidente l'elezione dei membri della Commissione.

Chi è di tale avviso voglia alzarsi.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE TEMPORANEA PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la creazione di una Commissione temporanea presso il Consiglio di Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 86, 88.)

Esso è così concepito. (Vedi *infra*)

La parola spetta al senatore Casati.

CASATI. Prendo la parola non per fare la menoma opposizione alla legge che viene proposta, mentre io convengo pienamente e perfettamente con ciò che l'ufficio centrale ha esposto nella sua relazione.

Prendo la parola anzi per appoggiare un'osservazione fatta dal medesimo ufficio, e si è che non solo nella Commissione, la quale verrà adesso nominata straordinariamente, ma eziandio nel Consiglio di Stato stesso, sianvi membri presi dalle diverse provincie.

Io non parlo delle altre provincie, ma mi limiterò a dire della Lombardia, unica provincia che credo conoscere un poco; di 27 membri che ora compongono il Consiglio di Stato, uno solo vi è che appartenga alla Lombardia, e fu collocato nel contenzioso amministrativo, per cui nel rimanente delle sezioni del Consiglio stesso nessuno avvi che sia al fatto delle leggi e regolamenti che vigono in quella parte del regno. E che ciò sia necessario, lo si veda tutti i giorni; giacchè noi abbiamo vecchie leggi e vecchi regolamenti in vigore che non possono essere conosciuti se non da coloro che ebbero a servirne ed applicarli per lunga consuetudine. Io citerò ad esempio una legge sola, quella sulle esattorie, la quale ha formato per se stessa una specie di particolare giurisprudenza.

Questa legge, se non erro, fu pubblicata nel 1758, ed è parto di quella bella mente elevata di Pompeo Neri, gloria ad un tempo e della Lombardia e della Toscana; essa è sempre stata in vigore sino a quest'oggi, quantunque si siano succeduti tanti Governi.

La ripubblicazione di questa legge fatta nell'aprile 1818 non ne fu che la riproduzione col cangiamento di nome dei diversi uffici e magistrature cui si faceva relazione nel primitivo schema di legge del 1758.

Ora l'assieme delle circostanze che importava la cognizione di quella legge, per la diversità dell'applicazione di essa all'esazione dei tributi diretti, col sistema nelle altre provincie seguito, importa che si abbiano persone le quali la conoscano perfettamente sedenti nel Consiglio di Stato, poichè comunque composto esso di personaggi degnissimi, istruttissimi ed illuminatissimi, certamente non potendo quell'onoranda magistratura conoscere ciò che non ha mai avuto sott'occhi, non potremo avere adeguate determinazioni.

Quanto dico della legge sulle esattorie è applicabile a tante altre, quali sono quelle che reggono la beneficenza, la sanità, le aste pubbliche, le quali tutte certamente esigono cognizioni speciali.

Egli è vero che vi è stato pensiero quasi di abrogare tutto quello che vi era in Lombardia e di fare come *tabula rasa*; checchè ne sia di questo, che io non saprei approvare certamente per nessun paese, tuttavia per tutto ciò che è avvenuto e che avviene ancora sotto l'impero della legge esistente, per giudicarne e prendere una determinazione in conseguenza di quelle leggi conviene conoscerle profondamente e non superficialmente.

Egli è perciò che io insisterei perchè nel Consiglio di Stato sianvi membri i quali, abituati a quell'amministrazione, possano reputarsi, realmente al corrente di quel sistema amministrativo anteriore e lo conoscano sino agli ultimi suoi momenti; non di quelli che mancanti da 12 anni dalla Lombardia non possono riempire questa lacuna di loro assenza, bensì di quelli che vi furono sino al momento che la Lombardia fu annessa, giacchè in questi 12 anni vi furono certamente molte variazioni nelle leggi amministrative, eziandio perchè col sistema austriaco con circolari si deroga ad una legge e le circolari avevano il medesimo valore delle leggi stesse.

Chi non è al fatto di tutta quella faraggine di circolari ed ordini che venivano dal Ministero di Vienna inviati ai singoli uffici provinciali non è possibile che dia un giudizio assennato sopra simili materie. E difatti è accaduto a me medesimo, dirò così per incidente, che una questione sottoposta da me al parere del Consiglio di Stato e che riguardava un fatto di Lombardia, fosse giudicata dietro le disposizioni di una legge pubblicata nel 1852 in Piemonte ed alla Lombardia perfettamente sconosciuta; nè per reclami fatti contro questo consulto si ottenne diversa sentenza. Fuvi chi volle mettere avanti un principio, che per parte mia non ritengo ammissibile, giacchè punto non mi capacita, cioè che ritenendosi una provincia ad uno Stato, alcune leggi di questo s'intendano *tacitamente promulgate* e da avere vigore in quella provincia.

Questo principio mi è riuscito nuovissimo e non saprei accomodarmivi. Parmi che esista una contraddizione nella medesima enunciazione del principio; dicendo *tacita promulgazione* si esprimono due idee che si elidono.

Ciò posto, io riduco il mio dire ad esprimere un vivo

desiderio che chi deve giudicare di una questione debba pure conoscere le leggi che la concernono.

Io non insisterò di più su questa osservazione, confidando che il Ministero vorrà ammettere nella parte permanente del Consiglio di Stato un numero sufficiente di consiglieri appartenenti alla Lombardia, affinché le questioni che possono riguardare quella provincia, in materia amministrativa, siano trattate da persone che conoscano perfettamente i regolamenti e le leggi che alle medesime sono relative, assumendo persone che siano state al contatto di esse fino al momento dell'annessione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

FABINI, ministro dell'interno. L'onorevole Casati notò come nel Consiglio di Stato si difetti di persone appartenenti alle nuove provincie dello Stato; per cui egli crede che male possa, in qualche congiuntura almeno, il Consiglio stesso provvedere al buon servizio dello Stato.

Io non posso negare il fatto, poichè in verità sono pochi i consiglieri di Stato appartenenti alle nuove provincie. Egli fa raccomandazione al Governo perchè voglia a questo difetto provvedere: ma l'onorevole Casati sa come non sia in facoltà del Governo lo accrescere a suo placito il numero dei consiglieri di Stato.

Il Governo ha creduto di ricercare dagli uomini ragguardevoli delle altre provincie quei lumi che si stimano necessari per dividere le nuove leggi. Fra queste nuove leggi da ordinarsi, può essere che cada in acconcio di comprendere quella costitutiva del Consiglio di Stato, e può essere che allora il Parlamento stimi cosa buona l'accrescere il numero dei consiglieri. Ma nello stato attuale di cose il Governo non può prendere impegno di accrescere il numero dei consiglieri di Stato, ma solo nominarne dei nuovi in ragione delle vacanze che possono farsi. Credo che questa semplice osservazione bastare a capacitare il Senato che il Governo non può altrimenti adoperare.

Dopo ciò farò un'avvertenza sopra un'affermazione del senatore Casati. Mi pare che abbia dubitato che il Governo si creda autorizzato a pubblicare e recare ad atto le leggi dell'antico Stato nelle nuove provincie.

Per verità mi pare che il Governo abbia mostrato di avere una delicatezza ed uno scrupolo pienamente contrari, e valga il vero, quasi ogni giorno si ricorre al Parlamento per chiedere facoltà di pubblicare ora questa, ora quella legge, ora questa, ora quell'altra provvisione.

Io non conosco bene le ragioni della stretta legalità; e, se dovessi dire quello che penso, credo che se sin da principio si fosse potuto interpretare un poco più largamente, un poco meno sottilmente questa facoltà del Governo, di applicare se non certe leggi organiche, certe leggi d'ordine nelle nuove provincie, così avremmo risparmiato tempo, agevolato forse l'ordine pubblico e la sicurezza e molte altre importanti cose.

Ma il Governo si è messo sopra un'altra via; ha creduto che non si potesse pubblicare ed applicare nessuna

legge senza il consenso del Parlamento; ed ogni giorno, ripeto, dimostriamo alla Camera ed al Senato come questa sia la ferma risoluzione del Governo; per lo che prego l'onorevole Casati di mettersi in tranquillo su questa materia, chè non abuseremo per certo del potere ministeriale per emettere leggi nuove od altre provvisioni.

CASATI. Persuasissimo dell'intenzione del Ministero che siede attualmente su quegli scanni, io ho fatto quest'osservazione, perchè disgraziatamente mi sono inutilmente battuto su questi abusi di abrogazioni di leggi antiche nelle provincie lombarde, senza sostituirvi leggi migliori delle antecedenti.

Quindi non feci nessun appunto al Ministero attuale, anzi lo ringrazio di quella professione di fede che fece di non volere abrogare leggi antiche senza sostituirne delle nuove, le quali meglio provvedano che non quelle, tanto più che formando delle Commissioni di persone prese dalle diverse provincie, sono persuaso che il Ministero non sarà così amante delle leggi che sono in vigore nelle provincie di antica dominazione, che non voglia scegliere fra le diverse leggi che regolano le diverse provincie che ora formano il nuovo regno, ciò che sia migliore onde applicarlo a tutte le provincie del regno.

Questo è quello che si desidera, perchè ciascuna avrà il suo buono e meglio. Certamente il Piemonte ha leggi eccellenti, ma in alcuni casi non credo che sieno già tutte perfette.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, si passerà alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge dei quali verrà dal Ministero incaricata.

« Essa potrà dividersi in più Sotto-Commissioni, secondo le materie. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata l'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1860 della somma di lire 63,000 destinata a sopporre alle spese occorrenti per la detta Commissione.

« Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del bilancio in apposita categoria colla denominazione di *Spese di Commissioni per studi legislativi.* »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio, e quindi si verrà alla discussione del progetto di legge per maggiori spese sul bilancio interni 1860 per sussidi agli emigrati.

D'ADDA, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	64
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1860 PER SUSSIDI AGLI EMIGRATI.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sull'esercizio 1860 per sussidi agli emigrati politici ricoverati nel regno. Esso è così concepito (Vedi vol. *Documenti*, pag. 70, 71):

« Art. 1. È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di lire 300,000 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

« Tale somma verrà ripartita per decreto reale sui vari bilanci passivi del Ministero dell'interno per le antiche e per le nuove provincie.

« Art. 2. Saranno pure per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidi. »

L'ufficio centrale propone un cambiamento all'alinea dell'articolo 1; epperò invece di dire come nel progetto ministeriale: « Tale somma verrà ripartita per decreto reale sui vari bilanci passivi del Ministero dell'interno per le antiche e nuove provincie, » si dicesse:

« Tale somma verrà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno alla categoria 60 ed in aggiunta delle lire 90,000 già stanziato per l'emigrazione italiana. »

FARINI, ministro dell'interno. Il Ministero non avrebbe alcuna osservazione in contrario a fare a questa modificazione; vi ha una sola avvertenza che già accennai all'onorevole relatore, ed è che questa variazione ci obbliga a ritornare all'altro ramo del Parlamento, mentre l'urgenza del provvedere è strettissima e già da qualche tempo. Tuttavia io lascio alla saviezza del Senato di decidere se debbasi menar buona la correzione introdotta dall'ufficio centrale.

FARINA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FARINA, relatore. La correzione introdotta dall'ufficio centrale venne conformata alle norme che indicò il Ministero di finanze di seguire nel determinare i riparti delle spese nuove sui vari bilanci delle provincie dello Stato.

Ho fiducia che questa non porterà nessun incaglio. Mi permetto nondimeno di fare presente al Ministero, che caso mai (occhè non voglio credere) questo emendamento potesse essere causa che la legge non fosse votata da entrambi i rami del Parlamento, egli ha i mezzi di provvedere in forza della legge organica sulla contabilità, cui è detto che nell'intervallo fra le Sessioni del Parlamento, occorrendo il caso d'urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria col mezzo di un decreto reale.

In vista di questa disposizione della legge organica e della circostanza che nessun incaglio potrà nascere all'andamento della cosa pubblica, l'ufficio ha creduto fosse bene di seguire, come dissi, anche relativamente a questa legge, quelle norme che lo stesso ministro delle

finanze aveva indicato essersi adottate per tutte le altre leggi.

PRESIDENTE. Se non è domandata ulteriormente la parola, metto ai voti la prima parte dell'articolo 1 su cui non vi è divergenza.

(È approvato.)

Viene ora l'alinea quale venne modificato dall'ufficio centrale. Il Senato ha inteso quale sia il motivo di questa modificazione e lo peserà nella sua saviezza.

Io metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Metto ora ai voti l'alinea quale venne proposto dal Ministero.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato.)

Darò ora nuovamente lettura dell'articolo 2. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Dopo la votazione per appello nominale, verrà in discussione la legge per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio della marina, per cui prego i signori senatori di non allontanarsi dall'Aula, essendo noi in numero assai ristretto.

ABULFO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 67

Voti favorevoli 64

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

INTERPELLANZA DEL SENATORE SAULI SOPRA UNA PERQUISIZIONE FATTA AL SENATORE DI COLLOBIANO.

SAULI. Domando la parola.

Essendosi sparsa la voce di alcune perquisizioni fatte ad un onorevole nostro collega...

PRESIDENTE. (*Interrompenlo*) Forse l'onorevole senatore intende fare un'interpellanza; egli sa che il regolamento nostro prescrive che si debba dare avviso preventivamente delle interpellanze che si vogliono fare.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina. Il Ministero non ha difficoltà che sia fatta ora, se il Senato lo crede.

PRESIDENTE. Dietro la dichiarazione del Ministero, se il Senato intende che l'interpellanza abbia luogo, accordo la parola al senatore Sauli.

Voci. Sì! sì!

SAULI. Essendosi sparsa la voce di alcune perquisizioni alle quali andò soggetto il nostro collega il conte Avogadro Di Collobiano, ardisco pregare l'onorevole ministro degli affari interni acciocchè voglia darci su questo fatto quelle spiegazioni che crederà opportune onde soddisfare alla dignità del Senato.

FARINI, ministro dell'interno. Alcune settimane fa

giunse notizia al Ministero del fatto a cui accenna l'onorevole Sauli. Esso è il seguente: ad un agente di polizia, di cui non ricordo il nome, era stata data la commissione dal prefetto di Firenze di invigilare l'arrivo di un tale che mi pare si chiamasse Colombano o Colombaro, il quale veniva accusato di pratiche sediziose.

Questo agente di polizia, arrivato l'onorevole Collobiano, scambiato il nome, andò all'albergo, e con modi forse non troppo deonti, nemmeno se si fosse trattato di persona meno ragguardevole del senatore Di Collobiano, eseguì la sua commissione ossia la perquisizione.

Appena questo fatto venne a notizia delle autorità fiorentine, il prefetto di Firenze in persona si recò dal senatore Collobiano a porgergli scuse e dargli spiegazione dell'accaduto; e Sua Altezza il Luogotenente del Re, e tutte le autorità diedero ogni miglior dimostrazione all'onorevole Di Collobiano della dispiacenza che avevano provato per questo equivoco.

Il Governo non può fare altro che associarsi a queste manifestazioni di dispiacenza già fatte dalle autorità toscane, dispiacenza per la qualità di senatore di cui è rivestito l'onorevole conte Collobiano e per i meriti civili e per i servizi resi allo Stato da lui, e dalla sua stessa famiglia, che ha in Toscana un suo figlio, eletto ufficiale, il quale ha reso in questi ultimi momenti degli utilissimi servizi allo Stato.

LAURI. Mi permetto di ricordare al Senato che, quantunque forse non avesse potuto influire sull'accidente di cui è stata fatta parola testè, tuttavia il distintivo di senatore, vale a dire una medaglia, come è praticato presso la Camera elettiva e come il Senato adottò pure di fare per i senatori, potrebbe contribuire ad evitare siffatti equivoci. Non dico che in questo caso avrebbe potuto, ma egli è certo che un tale distintivo potrebbe giovare in qualunque circostanza.

Colgo pertanto una tale occasione per pregare la Presidenza acciò questa risoluzione del Senato sia mandata ad effetto il più presto.

PRESIDENTE. Posso assicurare il senatore Lauri che il suo desiderio sarà esaudito, e che solo mancò il tempo necessario per ciò; ed ho dato fin da questa mattina le ultime disposizioni a tale proposito.

LAURI. Non intendo per questo di farne alcun carico alla Presidenza.

APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DELLA MARINA DEL 1860.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1860 della marina per la riforma del materiale da guerra, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 72, 73.)

Se nessuno domanda la parola darò nuova lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire

600,000 per la riforma di una parte del materiale da guerra della marina militare. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero della marina, col n° 43 e colla denominazione: *Spesa straordinaria per cannoni rigati e proiettili cilindro-ogivali.* »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto.

ARNULFO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 69

Voti favorevoli 67

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: MAGGIORI SPESE DIVERSE SUL BILANCIO DEL 1859; MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO DEL 1860 PER SERVIZIO DEL VACCINO.

PRESIDENTE. Verrebbero in discussione ancora due progetti, il primo per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti (Vedi vol. *Documenti*, pag. 74, 81); il secondo per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero intorno per il servizio del vaccino. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 131, 141.)

Darò lettura del primo di questi progetti:

« Art. 1. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziare nel bilancio 1859, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'articolo 20 della legge 13 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di lire 353,681 38 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità di apposito quadro annesso alla presente legge.

« Art. 2. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 13 novembre 1859 nella complessiva somma di lire 91,971 40 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità del quadro suddetto. »

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Vengo ora all'altro progetto, cioè a quello del vaccino, di cui darò lettura:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 2400 alla categoria 11 del bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno colla denominazione: *Vaccino (Personale).*

« Art. 2. È pure autorizzata la maggiore spesa di lire 15,000 sul bilancio 1860 del Ministero predetto per le provincie lombarde, da destinarsi al pagamento degli stipendi per il personale del servizio vaccinico e per le spese generali del servizio stesso.

« Art. 3. Per l'applicazione e per il riparto della spesa, di cui all'articolo precedente, sono istituite le seguenti categorie, cioè:

Categoria 10 bis. Vaccino (Personale), lire 13,100.

Categoria 11 ter. Vaccino (Spese generali), lire 2000.

A questo progetto l'ufficio centrale faceva una modificazione di cui sono spiegati i motivi nella relazione, e con cui, tralasciando l'articolo 1 del progetto ministeriale, verrebbe immediatamente all'articolo 2 che è identico al progetto del Ministero.

FARINA, relatore. Domando la parola. Per abbreviare e risparmiare ai signori senatori la fatica di leggere la relazione, dirò che l'ufficio centrale aveva creduto inutile questo stanziamento, in quanto che dopo la separazione dal nostro Stato delle provincie di Savoia e Nizza vi erano in quella categoria fondi sufficienti per sopperire alle spese indicate nell'articolo 1. Per questo unico motivo il vostro ufficio, credendo che fosse superfluo lo stanziamento di altre spese, ve ne proponeva la soppressione.

FARINI, ministro dell'interno. Domando la parola. Il Ministero accetta la soppressione di cui si dà questa ragione.

PRESIDENTE. Allora se il Ministero accetta l'emendamento dell'ufficio centrale non è il caso che si debba mettere ai voti la soppressione dell'articolo 1, e metterò solo a votazione gli articoli 2 e 3 del Ministero che diventano 1 e 2 dell'ufficio centrale. Darò nuova lettura dell'articolo 2, che diventa 1. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 3 che diventa 2. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto per le dette due leggi, avverto il Senato che la convocazione negli uffici per sabato è stabilita alle ore due.

Si passa ora allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione sulla legge di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti:

Votanti 67

Voti favorevoli 66

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sulla legge relativa al vaccino:

Votanti 67

Voti favorevoli 67

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle 4 3/4.